

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BONGINI PAOLA AGNESE

Nella seduta del 21/02/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di mutuo ipotecario concesso dall'intermediario convenuto, lamenta la maggiorazione dell'importo di € 12,00 mensili a titolo di "oneri" al termine del periodo di sospensione del pagamento di cui egli ha usufruito a seguito degli eventi sismici che hanno interessato l'Emilia Romagna.

Parte ricorrente chiede l'intervento del Collegio rappresentando di ritenere non dovuti gli interessi asseritamente maturati durante la sospensione del pagamento del mutuo a seguito degli eventi sismici e di avere diritto alla restituzione di quanto già pagato a tale titolo.

L'intermediario ha riepilogato le domande attoree, precisando che il finanziamento era ancora in essere alla data delle controdeduzioni, e ha esposto i fatti alla base del ricorso in termini non sempre coincidenti con la narrativa di parte attrice, rappresentando fra l'altro quanto segue.

La banca resistente ha addirittura anticipato l'intervento governativo in favore delle aree colpite dal sisma in Emilia comunicando alla propria clientela, tramite comunicato stampa del 21/05/2012 pubblicato nell'apposita sezione del proprio sito web, la possibilità di sospendere il mutuo in corso, operando in senso più favorevole rispetto a quanto poi

previsto dal D.L. 74/12 (sospensione per dodici mesi anziché per sei). Una sospensione automatica e generalizzata, come suggerito dal ricorrente, non necessariamente tutela l'interesse del mutuatario, che potrebbe invece avere interesse a non vedere modificato o prolungato il proprio piano di ammortamento; ciò è confermato da diversi casi portati all'attenzione del Collegio ABF di Milano.

Nel modulo di richiesta sospensione mutuo, anche allegato al ricorso, è richiamata l'attenzione del cliente sulle modalità di calcolo degli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

Il pagamento del mutuo oggetto di controversia è stato sospeso per il periodo 01/09/2012 – 01/02/2013; durante tale periodo sono maturati interessi di sospensione calcolati sul debito residuo al tasso contrattuale, per un importo di € 2.917,50; al fine agevolare il cliente, tale importo è stato rateizzato su tutte le 257 rate a scadere, per un importo mensile di € 11,35. Il cliente, pagando regolarmente le rate da marzo 2013 a novembre 2013, ha rimborsato, a titolo di interessi di sospensione, € 102,15; residuano pertanto da rimborsare a tale titolo € 2.815,35.

In data 26/11/2013, l'odierno ricorrente ha anche aderito al "Fondo di Solidarietà Consap" per un periodo di 18 mesi, durante il quale non ha rimborsato il rateo degli interessi relativo alla precedente sospensione legata al sisma in Emilia Romagna. Egli ha ripreso regolarmente i pagamenti a giugno 2015; con il pagamento di tale mensilità l'importo rimborsato a titolo interessi di sospensione è salito a € 113,50, per cui, a tale data, restava ancora da rimborsare allo stesso titolo l'importo di € 2.804,00, come indicato nella comunicazione della banca del 18/11/2015 cui si fa riferimento nel ricorso.

Alla data di redazione delle controdeduzioni il mutuo risulta in essere, e il cliente ha rimborsato regolarmente le rate fino a febbraio 2016, includendo anche la quota interessi di postergazione conseguente al sisma.

La resistente chiede al Collegio di rigettare il ricorso in quanto non fondato nel merito.

DIRITTO

La questione posta alla valutazione di questo Collegio verte sulle modalità di determinazione degli interessi spettanti alla banca mutuante in relazione alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo disposta sia per effetto dell'art.8 del DL n.74/2012, emanato a seguito degli eventi sismici che nel maggio del 2012 hanno colpito il territorio dell'Emilia Romagna ove il ricorrente risiede, sia per l'adesione (nel 2013) all'iniziativa Fondo solidarietà Consap.

Parte ricorrente ha infatti usufruito di due diversi periodi di sospensione – da settembre 2012 a febbraio 2013; da dicembre 2013 a maggio 2015 -, regolati da due diversi provvedimenti, rispettivamente il DL 74/2012 e l'iniziativa Fondo solidarietà Consap.

La banca tuttavia contesta l'applicazione della sospensione ai sensi del DL 74/12 e sostiene di aver applicato una propria iniziativa – antecedente a detto provvedimento, - sottoscritta dal cliente in data 30/07/2012. Si tratta di una iniziativa comunicata dalla banca alla propria clientela tramite comunicato stampa del 21/05/2012, in base alla quale si prospetta la possibilità di sospendere il pagamento delle rate di mutuo in essere fino ad un massimo di 12 mesi; inoltre, per quanto riguarda il pagamento degli interessi, si fa presente che essi verranno calcolati sul debito residuo e dovuti in quote mensili di pari importo a partire dalla data di ripresa del piano di ammortamento sino alla nuova scadenza del mutuo. Ciò che distingue l'iniziativa della banca rispetto al provvedimento inserito nel DL 74/2012 è dunque: i) l'assenza di automatismo nella applicazione della sospensione; ii) una maggiore durata (12 mesi contro i 6 previsti dal provvedimento legislativo); iii) la modalità di calcolo della quota interessi durante il periodo di

sospensione: sull'intero capitale residuo nell'iniziativa proposta dalla banca, sulla quota capitale delle sole rate scadute nel periodo di sospensione nel DL 74/2012 (su quest'ultimo punto si veda Collegio di Coordinamento 5863/15).

Tutto ciò premesso, occorre dunque verificare se la prima sospensione del mutuo si sia perfezionata su base negoziale oppure sulla base di un provvedimento di legge.

Il DL 74/2012 prevede un automatismo di applicazione per il periodo di riferimento della moratoria, stabilito in 6 mesi, dal 1 giugno 2012 al 30 novembre 2012. Le banche sono tenute alla sua applicazione a meno di un esplicito diniego da parte del mutuatario che può avere un interesse a non vedere modificato o prolungato il proprio piano di ammortamento.

Deve quindi essere presa in considerazione l'esatta tempistica con cui si è realizzata la sospensione delle rate di mutuo oggetto del presente ricorso per poter definire se essa risponda ad un accordo tra le parti o se invece, anche parzialmente, essa sia stata prevista dalla legge. La sospensione delle rate del mutuo ha preso avvio dal 1/09/2012 e si è estesa per 6 mesi fino al 1/02/2013. In detto periodo, le rate di mutuo relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre rientrano nel periodo di sospensione automatica previsto dal provvedimento legislativo; le rate dei mesi di novembre, dicembre nonché gennaio 2013 sono al contrario al di fuori di detta disciplina e quindi rientrano nell'alveo del contenuto dell'iniziativa proposta della banca, che appunto non limita a soli 6 mesi la sospensione delle rate, ma la estende fino ad un massimo di 12 mesi.

Ne consegue che per il periodo di applicazione del DM 74/2012 la quota interessi deve essere calcolata sulla base del criterio solidaristico, sotteso al provvedimento stesso, in base al quale gli interessi dovuti sono calcolati sulla quota capitale delle sole rate scadute nel periodo di sospensione (Collegio di Coordinamento 5863/15). Per i successivi tre mesi, non rientranti nel periodo di applicazione del DM 74/2012 la sospensione si è evidentemente perfezionata su base negoziale e pertanto si deve fare riferimento ai contenuti dell'accordo sottoscritto tra le parti, in base al quale dunque gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione delle rate sono calcolati sull'intero debito residuo a quella data.

Veniamo alla seconda questione sottoposta a questo Collegio, relativa alle modalità di applicazione del secondo provvedimento di sospensione delle rate (adesione al Fondo solidarietà Consap) e agli effetti su quanto dovuto in termini di quota interessi. Sulla base della documentazione posta in atti, la banca ha applicato il tasso contrattuale (parametro di riferimento + spread) all'intero capitale residuo, determinando una quota interessi pari a euro 476,42 di cui euro 250,09 pagati dal Fondo Consap ed euro 286,33 pagati dal ricorrente.

Sul funzionamento del periodo di sospensione ai sensi del Fondo di solidarietà si è già espresso il Collegio di Coordinamento (pronuncia n. 4123/2015) sottolineando come il fine solidaristico della normativa relativa al Fondo di Solidarietà è quello di sostenere soggetti che si trovano in grave difficoltà, essendo la sospensione del pagamento delle rate condizionata al verificarsi di accadimenti gravi, quali la perdita del posto di lavoro o la morte di uno dei componenti del nucleo familiare o, come nel caso di specie, un evento sismico.

Ne consegue che le disposizioni in materia debbano essere interpretate nel senso che "il rimborso da parte del Fondo della quota d'interesse corrispondente al parametro di riferimento dell'interesse contrattuale esaurisca il pagamento di quanto dovuto alla banca a titolo di interessi delle rate sospese, senza che a tale titolo residui alcun debito del mutuatario beneficiario". Se ne deduce che la legge non abbia voluto addossare all'intermediario il costo totale della sospensione, bensì disposto la corresponsione in suo

favore del solo costo sostenuto, durante la sospensione, per procurarsi sul mercato interbancario la provvista di denaro goduta dal beneficiario.

Il Collegio di Coordinamento ha, quindi, rilevato che, nonostante non vi sia alcuna disposizione che escluda un ulteriore contributo, in materia di interessi, da parte del beneficiario, tuttavia, la finalità solidaristica della sospensione e l'intervento del Fondo di Solidarietà rendono possibile un'interpretazione tesa ad escludere l'addebito, a carico del beneficiario, della sospensione del costo totale degli interessi maturati durante la sospensione stessa, salvo il caso di un esplicito accordo in tal senso tra cliente ed intermediario.

Analogamente, la circolare ABI prot. CR/LG/002959 del 27 ottobre 2010 si limita ad esprimere un orientamento interpretativo in merito alle richiamate disposizioni legislative e regolamentari e fa appunto riferimento al possibile accordo tra le parti relativo alle modalità di rimborso della quota di interessi, attribuendo alle banche la facoltà di ottenere il rimborso dello spread dal cliente, purché le modalità di rimborso siano state con questi concordate.

A questo proposito, nel contesto negoziale inerente alla presente controversia, il modulo di richiesta di adesione all'iniziativa "Fondo solidarietà Consap" non contiene indicazioni sull'eventuale addebito di interessi durante il periodo di sospensione (da dicembre 2013 a maggio 2015). Gli interessi maturati durante tale periodo sono stati contabilizzati secondo le modalità indicate (distinzione della quota parte a carico del Fondo e della quota a carico del cliente) nella sola comunicazione di accoglimento da parte della banca della richiesta del mutuatario. Tutto ciò premesso, non appare evidenza di un accordo tra le parti volto a modificare la modalità di intervento del Fondo di solidarietà che impongano a carico del ricorrente la corresponsione dello spread durante il periodo di sospensione.

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, e del chiaro orientamento espresso in argomento dal Collegio di Coordinamento, il Collegio ritiene:

- a) con riferimento al primo periodo di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, parzialmente fondato il ricorso e dispone che la banca ricalcoli il piano di ammortamento tenendo conto che per il periodo 1/09/2012-30/11/2012 gli interessi dovuti sono da calcolarsi esclusivamente sulla quota capitale delle sole 3 rate scadute (settembre, ottobre e dicembre 2012); dispone altresì che la banca proceda a restituire o stornare gli interessi di sospensione addebitati in eccesso rispetto al criterio di calcolo sopra enunciato;
- b) con riferimento al secondo periodo di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, il Collegio dispone che l'intermediario calcoli gli interessi esclusivamente sulle quote capitale delle rate sospese senza addebitare al cliente alcuna quota aggiuntiva di interessi rispetto a quanto già liquidato dal Fondo di solidarietà provvedendo alla restituzione al ricorrente dell'intero ammontare degli interessi addebitati e riscossi in eccesso rispetto alla quota di interesse corrispondente al "parametro di riferimento" dell'interesse contrattuale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7158 del 22 giugno 2017

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA